PRIUILEGGI, & ORDINI DELLE MILITIE DEL DOMINIO DI TERRAFERMA

Genova, Francesco Giustiniani,
Girolamo Sanseverino

debiti.

3 Non possano detti descritti nelle militie essere scopati, ne le possa esser posta mitra infame, nè tagliato il naso, ne l'orecchie, se non per furto, assassinio, biastema, & simili delitti graui, ne i quali casi incorrino in ogni pena, & restino perpetualmente cassi dalla militia, e priui d'ogni honore militare.

4 Possano li descritti in dette militie, & ogn'uno di essi portare le arme defensiue per tutto; e le offensiue non prohibite espressamente tenersi in casa, da luogo à luogo, cioè per ogni luogo della Riuiera, e Dominio, pur che sia di passaggio, escluso dentro delle Città, Terre, ò Borghi, in quali non possano portare armè offensiue di sorte alcuna.

5 Non possano, ne debbano detti descritti essere eletti Campari, ne custodi della campagna.

6 Per qual si voglia debito Ciuile, non si possano pigliare l'arme di detti descritti nelle militie, ne possino esse arme essere date in pegno, ancorche il medemo debitore lo consentisse.

7 Che niuno possa far detenere li soldati delle dette militie per debito Ciuile come sopra, con licenza spedita di qual si voglia somma, ò vero con licenza generale di sospetto da lire cinquanta di Genoua à basso, se prima non haurà ricorso dal Colonello, il quale debba assignarle vn termine conueniente di sei, ò otto giorni al pagamento, qual termine passato, & non facendo il soldato la douuta sodisfattione, potrà esser detenuto senz'alcun'altra notitia, ò intromissione del Colonello.

8 Sempre che si rimetterà alla piazza di Sarzana, ò in altro luogo del Dominio della Republica guardia d'Italiani, si debba sempre assignare al stipendio la metà di essi descritti nella militia di quel Colonellato, quali si debbano però cambiare d'anno in anno, acciò che sia ripartito l'vtile, & l'honore ad ogn'vno di essi.

9 Che li soldati non possino vendere, ne impegnare cosa alcuna toccante all'uso, & essercitio militare; & facendolo, siano castigati di quella pena pecuniaria, che parerà al Colonello, purche non ecceda soldi venti di moneta di Genoua; nella qual pena incorra cosi il debitore, come il creditore; & chi comprasse, ò vero prestasse denari sopra dette cose toccanti all'uso, & essercitio militare, sia tenuto à restituirle, e perda li denari, in modo che non possa più domandarli in ordinario à detti soldati.

10 Alli soldati di dette militie, che portano moschetti, & similmente à quelli, che vestono Corsaletti, & portano picca, oltre li priuileggi, & concessioni dette di sopra, si concede di più che restino essenti da lauori, quali occorressero farsi in quelle parti per conto del publico, & che possino portare in tutti i luoghi del loro Colonellato respettiuamente ogni sorte d'arme, escluse solamente, le prohibite tenersi, & gl'archibuggi da Ruota, con dichiaratione, & limitatione, però che dentro delle Città, Terre, ò Borghi non possano portare saluo spada, e pugnale, intendendo però cosi pugnale senza spada, come spada senza pugnale.

11 Alli Capitani, Luogotenenti cosi de Colonelli, come de Capitani, Alfieri, Sargenti, & quattro Caporali per ogni centuria, si consente etiamdio la medesma licenza di poter portare in tutti i luoghi del Colonellato respettiuamente, ogni sorte d'arme cō le esclusioni, e dichiarationi sudette, & in tutto come si è detto

di

di sopra d. Moschettieri, e Piccheri, con conditione però, che dalli Colonelli debbano essere dati à Giusdicenti in nota li nomi di detti Capitani, Luoghitenenti, Alfieri, Sargenti, e Caporali, Moschettieri, e Piccheri, affinche si sappia quali siano coloro, che ponno godere di questa concessione.

12 E perche ogn'uno di detti Vfficiali, Moschettieri, e Piccheri più de gl'altri priuilegiati, sappino, che tornando in offesa priuata quell'arma, che serue alla diffesa publica, sarà il delinquente più rigorosamente de gl'altri castigato; si ordina, che se alcuno di questi sarà cagione di risse, ò in altro modo abuserà di dette arme, oltre le pene dello Statuto, & gride, così per la delatione dell'arma, come per il delitto; incorrerà in l'amissione del sopradetto priuileggio da vno in tre anni ad arbitrio del Giusdicente, hauuta consideratione alla qualità della colpa, & della persona.

13 E perche non siano commesse frodi intorno à Moschettieri, fingendosi alcuno tale per goder i priuileggi concessili, si comanda à' Colonelli, che auertiscano à non far fedi ò patenti di Moschettiero ad alcuno, saluo à chi veramente sarà fornito di Moschetto con suoi guarnimenti; e facendo altrimente siano puniti conforme al mancamento dalli Illustri Sindicatori, ò dal Prestantissimo Vfficiale della militia, che sarà mandato pro tempore à visitar le dette militie; E che ne' rolli si facci distinta, e separata nota de Moschettieri, Piccheri con suoi Corsaletti, delli archibuggieri, e delli Vfficiali, acciò loro SS. Serenissime possino sapere, non solo il numero de soldati delle militie, ma la qualità, & arme loro.

SEGVONO LI ORDINI MILITARI.

DOuranno i Colonelli delle militie osseruar li ordini loro prefissi, de quali hauranno copia, & si douranno pro tempore registrar nelle loro instruttioni, & hauer pensiero, e prouedere, che ogn'vno de descritti nelle militie à loro respettiuamente appoggiate, sij armato delle arme necessarie, secondo la sua qualità, & che li archibuggieri habbino i suoi archibuggi da fuoco, e non da ruota.

Li Vfficiali delle compagnie non possino essere eletti alle medesme cure, essercitate che le hauranno due anni, ma douranno hauer vacanza da detti Vfficij per due altri anni almeno, sotto pena arbitraria, così rispetto all'elettore, come all'eletto.

Che alli Colonelli di dette militie s'intenda deputato per Notaro, ò sia Cancellere, il Scriuano attuario de i luoghi respettiuamente delle loro giurisdittioni, stimando che detti Scriuani possano, e debbano seruire meglio detti Colonelli, che li Notari delli proprij luoghi. Consentendosi però à detti Colonelli che possino seruirsi nel far delle rassegne d'altro Notaro che di quello delle Corti, quando però essi Notari delle Corti chiamati dal Colonello nō potessero, ò non volessero andarli.

Che li Notari, ò Cancelleri di detti Colonelli non possano sotto pena di Sindicato, & ogn'altra in arbitrio del Serenissimo Senato prendere dalli descritti in dette militie pagamento alcuno sotto qual si voglia pretesto, ò colore, saluo quello si dirà di sotto per mercede delle patenti de Capitani, Vfficiali, e Moschettieri, e per l'assignationi de termini, che si sogliono fare à debitori descritti in dette militie, Cioè

Per ogni patente d'elettione di Capitano, soldi venti.
Per ogni patente di Luogotenente. soldi dodeci.
Per ogni patente d'Alfiere. soldi dodeci.
Per ogni patente di Sargente. soldi otto.
Per ogni patente di Caporale. soldi quattro

Per

tenuti ſoldi doi, e non più compreſo il comando, ò ſia notificatione.

Che à maggior caotella, e ſenza derogatione de gl'ordini già conſtituiti, ſi prohibiſca eſpreſſamente alli Colonelli poter fare elettione de Capitani, & altri Vfficiali di dette militie per denari, premio, dono, ò altro maneggio, ſotto pena di reſtare ipſo iure priui della Cura, e che non poſſano per diece anni proſſimi hauere alcun'alrro grado, ò cura publica, e di più ſijno condānati verſo la Illuſtriſſima Camera nel doppio di quello, haueſſero preſo, riceuuto, ò le fuſſe ſtato dato, ò promeſſo, e quando ciò ſi chiariſſe per mezzo d'accuſatore, guadagni eſſo accuſatore la metà della pena pecuniaria, nella quale detto Colonello reſtaſſi condannato, oltre l'eſſere tenuto ſecreto.

Che li Colonelli quando vanno à fare le raſſegne particolari non debbano grauare gl'huomini del luogo, Communità, ò Villa doue vanno à fare dette raſſegne, ne per vitto, ne per caualcature, ne per qual ſi voglia altra coſa, ſotto pena d'eſſere puniti, e caſtigati, come ſe haueſſero preſo mangiaria, e contrauenuto à gl'ordini.

MDCXVII. DIE X. IVLII.

SErenisſimus D. Dux Excellentiſſimi Domini Gubernatores, & Illuſtriſſ. Procuratores Sereniſſ. Reipub. Genuenſis lectis coram DD. ſuis Sereniſſ. Priuilegijs, & Ordinibus ſupraſcripſit formatis per Illuſtriſſ. & Præſtantiſſ. Officiales miliciæ, & per eos coram DD. ſuis Sereniſſ. præſentatis, eisque conſideratis; latisq; ſubinde ſuper dictis Priuilegijs, ac etiam ſuper vnoquoq; dictorum capitulorum ſuffragijs, omni modo, & c. Priuilegia, & capitula præſcripta approbauerunt, & approbant; & in omnibus vt in eis legitur, & continentur decreuerunt, & decernunt ad beneplacitum DD. ſuarum Sereniſſimarum; eaq; ipſo beneplacito durante inuiolabiliter obſeruari mandarunt, quibuſuis in contrariam facientibus nequaquam obſtantibus.

Io: Auguſtinus Grita Cancell. & Secr.

MDCXVII. Adi XII. LVGLIO.

Si è publicato il ſopraſcritto proclama à ſuono di tromba con alta, & intelligibile voce per me Marc'Antonio Bianco Cintraco publico in piazza di banchi al ſolito.

Detto Marc'Antonio.

Si ſono anco publicati in Dominio come nelli Atti.

IN GENOVA.

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

MDCXVII.

Con licenza de' Superiori.

ri ds

ti pro-
e altri
o pe-
coss.
la ll-
fusse
gua-
onel-

raua-
gne,
d es-
to i

r ata-
r di-
r tos
ctis
&c.
e cis
e Se-
rai-

Vfficiali di dette militie per denari, premio, dono, ò altro maneggio, ſotto pena di reſtare ipſo iure priui della Cura, e che non poſſano per diece anni proſſimi hauere alcun'alrro grado, ò cura publica, e di più ſijno condãnati verſo la Illuſtriſſima Camera nel doppio di quello, haueſſero preſo, riceuuto, ò le fuſſe ſtato dato, ò promeſſo, e quando ciò ſi chiariſſe per mezzo d'accuſatore, guadagni eſſo accuſatore la metà della pena pecuniaria, nella quale detto Colonello reſtaſſi condannato, oltre l'eſſere tenuto ſecreto.

Che li Colonelli quando vanno à fare le raſſegne particolari non debbano grauare gl'huomini del luogo, Communità, ò Villa doue vanno à fare dette raſſegne, ne per vitto, ne per caualcature, ne per qual ſi voglia altra coſa, ſotto pena d'eſſere puniti, e caſtigati, come ſe haueſſero preſo mangiaria, e contrauenuto à gl'ordini.

MDCXVII. DIE X. IVLII.

SErenisſimus D. Dux Excellentiſſimi Domini Gubernatores, & Illuſtriſs. Procuratores Sereniſs. Reipub. Genuenſis lectis coram DD. ſuis Sereniſs. Priuilegijs, & Ordinibus ſupraſcripſit formatis per Illuſtriſs. & Præſtantiſs. Officiales miliciæ, & per eos coram DD. ſuis Sereniſs. præſentatis, eisque conſideratis, latisq; ſubinde ſuper dictis Priuilegijs, ac etiam ſuper vnoquoq; dictorum capitulorum ſuffragijs, omni modo, &c. Priuilegia, & capitula præſcripta approbauerunt, & approbant; & in omnibus vt in eis legitur, & continentur decreuerunt, & decernunt ad beneplacitum DD. ſuarum Sereniſſimarum; eaq; ipſo beneplacito durante inuiolabiliter obſeruari mandarunt, quibuſuis in contrariam facientibus nequaquam obſtantibus.

Io: Auguſtinus Grita Cancell. & Secr.

MDCXVII. Adi XII. LVGLIO.

Si è publicato il ſopraſcritto proclama à ſuono di tromba con alta, & intelligibile voce per me Marc'Antonio Bianco Cintraco publico in piazza di banchi al ſolito.

Detto Marc'Antonio.

Si ſono anco publicati in Dominio come nelli Atti.

IN GENOVA.

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

MDCXVII.

Con licenza de' Superiori.

Vfficiali di dette militie per denari, premio, dono, ò altro maneggio, ſotto pena di reſtare ipſo iure priui della Cura, e che non poſſano per diece anni proſſimi hauere alcun'alrro grado, ò cura publica, e di più ſijno condānati verſo la Illuſtriſſima Camera nel doppio di quello, haueſſero preſo, riceuuto, ò le fuſſe ſtato dato, ò promeſſo, e quando ciò ſi chiariſſe per mezzo d'accuſatore, guadagni eſſo accuſatore la metà della pena pecuniaria, nella quale detto Colonello reſtaſſi condannato, oltre l'eſſere tenuto ſecreto.

Che li Colonelli quando vanno à fare le raſſegne particolari non debbano grauare gl'huomini del luogo, Communità, ò Villa doue vanno à fare dette raſſegne, ne per vitto, ne per caualcature, ne per qual ſi voglia altra coſa, ſotto pena d'eſſere puniti, e caſtigati, come ſe haueſſero preſo mangiaria, e contrauenuto à gl'ordini.

MDCXVII. DIE X. IVLII.

Serenisſimus D. Dux Excellentiſſimi Domini Gubernatores, & Illuſtriſs. Procuratores Sereniſs. Reipub. Genuenſis lectis coram DD. ſuis Sereniſs. Priuilegijs, & Ordinibus ſupraſcripſit formatis per Illuſtriſs. & Præſtantiſs. Officiales miliciæ, & per eos coram DD. ſuis Sereniſs. præſentatis, eisque conſideratis, latisq; ſubinde ſuper dictis Priuilegijs, ac etiam ſuper vnoquoq; dictorum capitulorum ſuffragijs, omni modo, &c. Priuilegia, & capitula præſcripta approbauerunt, & approbant; & in omnibus vt in eis legitur, & continentur decreuerunt, & decernunt ad beneplacitum DD. ſuarum Sereniſſimarum; eaq; ipſo beneplacito durante inuiolabiliter obſeruari mandarunt, quibuſuis in contrariam facientibus nequaquam obſtantibus.

Io: Auguſtinus Grita Cancell. & Secr.

MDCXVII. Adi XII. LVGLIO.

Si è publicato il ſopraſcritto proclama à ſuono di tromba con alta, & intelligibile voce per me Marc'Antonio Bianco Cintraco publico in piazza di banchi al ſolito.

Detto Marc'Antonio.

Si ſono anco publicati in Dominio come nelli Atti.

IN GENOVA.

APPRESSO GIVSEPPE PAVONI.

MDCXVII.

Con licenza de' Superiori.